



CONSORZIO DI BONIFICA NORD

Bacino del Tronto, Tordino e Vomano
Bivio di Putignano – 64100 TERAMO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE UNICO

N. 06 del 18/01/2022

OGGETTO: Sentenza n. 467/2020 (R.G.N. 1474/2014) emessa dal Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, in data 09/02/2020. Liquidazione differenze retributive al dipendente consortile

IL DIRETTORE UNICO

VISTA la proposta di determinazione del 13.01.2022 del Capo Settore Segreterai, Sig.ra Antonella Tomassetti, in atti d'ufficio, in atti d'ufficio;

VISTI gli atti di Ufficio;

PREMESSO CHE

- con ricorso presentato innanzi al Tribunale di Teramo - Sezione Lavoro - e notificato al Consorzio in data 06.08.2014, prot. n. 4497, il dipendente consortile chiedeva al Giudice del Lavoro:
 - a) di accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto dal 1° settembre 2008 alla data del ricorso (o dalla diversa decorrenza che risulterà a seguito di istruttoria) mansioni inquadrabili nella sesta fascia funzionale IIP livello di cui al c.c.n.1. per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di Miglioramento fondiario (ora parametro 135, Area A) corrispondenti al profilo professionale dell'impiegato collaboratore tecnico;
 - b) di condannare il Consorzio di Bonifica Nord, Bacino del Tronto, Tordino e Vomano in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del ricorrente della somma di €. i cui €. a titolo di ricalco del TFR da versare nel fondo previdenziale ENPAIA (ovvero della diversa somma che risulterà di giustizia a seguito di istruttoria e/o di CTU) da corrispondere a titolo di risarcimento del danno patrimoniale commisurato alle differenze retributive maturate per il periodo che va dal 1° settembre 2008 alla data di deposito del citato ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
 - c) di ordinare al Consorzio di Bonifica Nord, Bacino del Tronto, Tordino e Vomano in persona del suo legale rappresentante pro tempore l'iscrizione del ricorrente alla gestione previdenziale ENPAIA con effetto retroattivo dal 1° marzo 2013 in luogo della gestione previdenziale INPS (ex Scau);
 - d) di ordinare al Consorzio di Bonifica Nord bacino del Tronto, Tordino e Vomano in persona del suo legale rappresentante pro tempore l'immediato inquadramento del ricorrente nel parametro 135 Area A (corrispondente alla ex sesta fascia funzionale 3° livello) a far data dal 1° settembre 2008 con adeguamento della posizione retributiva, previdenziale e assistenziale;
 - e) di condannare il Consorzio di Bonifica Nord in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della ricorrente di una somma frutto di valutazione giudiziale equitativa ex art. 1226 c.c. a titolo di risarcimento del danno da mancata promozione; con vittoria di spese diritti ed onorari di causa;
- con deliberazione di Deputazione Amministrativa n. 214 del 17/10/2014 il Consorzio di Bonifica Nord si è costituito nel giudizio promosso dal dipendente consortile dinanzi al Tribunale di

Teramo, Sezione Lavoro, conferendo relativo incarico all'avv. Massimo Vagnoni del foro di Teramo con studio legale in Martinsicuro (TE);

- con Sentenza n. 467/2020 del 19/02/2020, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Teramo ha accolto parzialmente la domanda del ricorrente riconoscendo la qualifica in 6^a f.f. dal 01/08/2012, cioè dal pensionamento del dipendente consortile
- con delibera commissariale n. 27 del 23/02/2021 avente ad oggetto "Ricorso in appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Teramo in data 09/12/2020 nella causa iscritta al n. 1474/2014 R.G." nel recepire la citata sentenza n. 467/2020 è stato deciso di impugnare la stessa presso la Corte d'Appello di L'Aquila in quanto, come evidenziato dal legale dell'Ente, appariva affetta da vari vizi per i quali ricorrevano gli estremi per proporre appello;

RILEVATO CHE la predetta sentenza 467/2020 ha accolto parzialmente il ricorso presentato dal e per l'effetto ha dichiarato il diritto del predetto ad essere inquadrato al parametro 135 Area A (corrispondente alla ex VI fascia funzionale, III liv.) del CCNL dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica a decorrere dal 01.08.2012 e, per l'effetto, ha condannato il Consorzio convenuto ad inquadrare il ricorrente nel parametro 135, Area A, del CCNL di categoria con effetto 01.08.2012 ed al pagamento di tutte le differenze retributive rivendicate per il periodo lavorativo 01.08.2012/31.07.2014 determinate in via equitativa nella somma di €. oltre interessi legali e risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria dalla scadenza dei singoli ratei al saldo;

RILEVATO ALTRESÌ CHE la sentenza 467/2020 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Teramo, ha condannato il Consorzio:

- alla reiscrizione del lavoratore presso l'ENPAIA dal 01.0.2013 ed al versamento al medesimo Ente previdenziale dell'accantonamento per il trattamento di fine rapporto del lavoratore a partire dal 01.03.2013;
- a rimborsare al ricorrente le spese processuali, che liquida in complessivi €. = oltre rimborso spese generali nella misura del 15% dell'importo dei predetti compensi difensivi, IVA e CAP di legge;

CONSIDERATO CHE il signor rappresentato e difeso dall'avv.

..... in data 01/12/2021 ha notificato a questo Ente l'atto di precetto, acquisito al protocollo consortile in pari data con n. 6185, in atti d'ufficio, con il quale intimava formale precetto al Consorzio di Bonifica Nord – Bacino del Tronto, Tordino e Vomano, in persona del legale rappresentante, per il pagamento in favore dell'istante entro 10 gg. dalla notifica del provvedimento la somma di €. di cui per sorte capitale, €. per Ris. e rival. Maggior danno, €. per int. Legali dal 01.08.2012 al 31.07.2014, €. = per competenze legali liquidate in sentenza, €. = per competenze atto di precetto, €. per rimborso spese forfetarie 15% su €., €. per CAP 4% su €. ed €. = per IVA al 22% su €.

RILEVATO che questo Consorzio di Bonifica Nord, ai sensi della normativa vigente in materia di IVA, Rit. Acconto e rivalsa dell'IVA sulla liquidazione delle spese di giudizio a favore del legale distrattario della controparte vittoriosa, prevede che il rimborso dell'IVA, effettuato dalla parte soccombente, non trova titolo e non lo può trovare nella rivalsa che è propria del rapporto sinallagmatico cliente-avvocato e non può fuoriuscire da quell'ambito ma piuttosto nella sentenza di condanna;

VISTA la delibera commissariale n. 130 del 02.08.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio pluriennale 2021/2023;

VISTA la delibera commissariale n. 01 del 10/01/2022 con la quale:

- è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione relativo all'anno Finanziario 2022, alle condizioni previste dall'articolo 60, comma 3, del vigente Statuto Consortile;
- è stato confermato quanto disposto con la "Deliberazione Commissariale n. 198 del 01.12.2021 - Statuto del Consorzio di Bonifica Nord - Art. 26 lettera cc) - affidamento risorse umane e finanziarie al Direttore Unico", circa l'affidamento al Direttore Unico dell'Ente della gestione delle risorse umane e finanziarie per tutto il periodo di gestione in Esercizio Provvisorio del Bilancio anno 2022;

VISTI gli articoli, 55, 56, 57 e 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Nord – Bacino Tronto, Tordino e Vomano, approvato con Delibera Commissariale n. 130 del 23.12.2020, relativamente a competenze, funzioni e responsabilità del Direttore;

VISTA la Legge Regione Abruzzo n. 45 del 20/12/2019 recante "Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)";

DETERMINA

1. la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 nel testo vigente;
2. di provvedere al pagamento, in favore del dipendente _____, della somma di €. _____, di cui _____ = per sorte capitale, €. _____ = per Ris. e rival. Maggior danno, €. 374,23= per int. Legali dal 01.08.2012 al 31.07.2014, €. _____ = per competenze legali liquidate con sentenza n. 467/2020(R.G.N. 1474/2014) emessa dal Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, in data 09/02/2020, €. _____ per competenze atto di precetto, € _____ per rimborso spese forfetarie 15% su €. _____ =, €. _____ per CAP 4% su €. _____ = ed €. _____ = per IVA al 22% su €.
3. di dare atto che le spese legali ammontano ad €. _____ di cui €. _____ per competenze legali liquidate con sentenza n. 467/2020(R.G.N. 1474/2014) emessa dal Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, in data 09/02/2020, €. _____ = per competenze atto di precetto, €. _____ - per rimborso spese forfetarie 15% su € _____ =, €. _____ per CAP 4% su €. _____ = ed €. _____ = per IVA al 22% su €. _____ = e che il Consorzio a fronte del pagamento delle spese comprensive di IVA non può pretendere l'emissione della fattura nei propri confronti come stabilito dall'Avvocatura e come riportato nella circolare n. 203 del 06/12/1994 – Ministero Finanze – Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. III;
4. di dare atto che la somma totale di €. _____ si trova allocata sul capitolo di spesa n. 470 del Bilancio di Pluriennale 2021/2023 – Esercizio provvisorio 2022 – gestione residui 2020, Imp. n. 575, accertando che detto programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio;
5. di recuperare la somma di €. _____ = come rilevato con relazione del responsabile del settore segreteria per essere stato attribuito errato importo stipendio base (parametro B132 ex 5^ f.f., 1° liv. invece del parametro B132 ex 4^ f.f., 1° liv.);
6. di accertare la somma di €. _____ = sul cap. 301 delle Entrate del Bilancio di Pluriennale 2021/2023 – Esercizio provvisorio 2022 "Conguagli su retribuzioni e compensi a collaboratori";
7. di dare atto che i contributi sulla liquidazione delle differenze retributive scaturite da sentenza sono a carico del datore di lavoro (artt. 19 e 23 L. 4/4/1952, n. 218, e come da varie sentenze della Cassazione che hanno statuito la non applicabilità della rivalsa dei contributi previdenziali a carico del lavoratore);
8. di rinviare a successivo atto l'inquadramento dal 01.08.2012 al parametro 135, Area A, del dipendente _____ e comunque all'esito del procedimento di secondo grado di giudizio;
9. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all'albo pretorio, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".



IL DIRETTORE UNICO
Ing. Tommaso Valerio

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tommaso Valerio".

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente provvedimento è pubblicato in data 18/01/2022 all'albo pretorio on line del Consorzio di Bonifica Nord e sul profilo committente nella sezione "Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti dei dirigenti", ai sensi dell'art. 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Nord approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 130 del 23.12.2020.

Teramo, li 18/01/2022.



IL CAPO SETTORE SEGRETERIA

Sig.ra Antonella Tomassetti

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonella Tomassetti".